

# REGOLAMENTO EMILIA ROMAGNA 2021

## ART. 1 – Generalità

La Sezione Emilia Romagna è l'organo regionale che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, ed in particolare:

- a) promuove lo sviluppo dell'Associazione nella regione Emilia Romagna;
- b) tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche dell'Emilia Romagna e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- c) intrattiene rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali;
- d) fornisce assistenza ai soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**ART. 2 – Organi:** Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Presidente

## ART. 3 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci della Sezione in regola con il pagamento delle quote; i Membri Onorari, i Sostenitori e gli Amici delle Dimore Storiche possono assistervi ma non hanno diritto al voto. Sono ammesse deleghe in numero non superiore a 3 ad un Socio. Si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare i programmi della sezione, per eleggere od integrare, quando occorra, il Comitato Direttivo, stabilendone il numero. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne venga fatta richiesta da un numero di Soci pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci stessi. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante lettera oppure messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea oppure mediante la pubblicazione della convocazione sulla pagina regionale del sito A.D.S.I. ([www.associazionedimorestoricheitaliane.it](http://www.associazionedimorestoricheitaliane.it)) entro il medesimo termine. Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di cui all'art 21 C.C. 1° comma.

## ART. 4 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero massimo da 7 a 11 Soci eletti dall'Assemblea. I Soci eletti, restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Comitato Direttivo, decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate consecutive. Per la validità delle sedute, devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto; in caso di parità, prevale la proposta sostenuta dal Presidente. La Sezione è amministrata dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali. Il Comitato Direttivo nomina i delegati di provincia,

preferibilmente nel proprio interno o, qualora ne ravvisi la necessità, anche fra i Soci non facenti parte del Comitato Direttivo, che rimarranno in carica per la durata del mandato dello stesso Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo cura e promuove l'adesione di nuovi Soci, esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità; propone al Consiglio Nazionale la nomina di eventuali Soci anche Benemeriti, Membri Onorari, Sostenitori e Amici delle Dimore Storiche; inoltre esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti da Consiglio Nazionale dell'Associazione. Predisporre il rendiconto economico consuntivo da inviare al Consiglio Nazionale e i programmi da sottoporre all'Assemblea di Sezione. Delibera su questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza per la sezione.

#### **ART. 5 – Elezione del Comitato Direttivo**

Qualsiasi Socio può essere eletto nel Comitato Direttivo mediante votazione dell'Assemblea nell'ambito dei candidati presentati ed inseriti nelle schede di voto. Deve essere assicurata possibilmente la candidatura di Consiglieri con dimora storica nei territori di competenza di tutte le Soprintendenze per i beni architettonici presenti nella Regione. I candidati sono votati nell'ambito di un elenco predisposto dalla Segreteria della Sezione, su indicazione del Comitato Direttivo in base alla disponibilità per la carica presentata o su indicazione di cinque soci presentatori, almeno 7 giorni prima dell'assemblea. La lista dei candidati sarà a disposizione per la consultazione presso la segreteria della Sezione. Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti.

#### **ART. 6 – Presidenza**

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno. Rappresenta la Sezione nel Consiglio Nazionale dell'Associazione e di fronte a terzi nei limiti della sua autonomia. In particolare la rappresenta a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo; sovrintende all'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo di Sezione, dirige l'attività della Sezione, cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale, partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione, dura in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di 2 ulteriori mandati consecutivi. Il Comitato Direttivo può eleggere fra i propri membri anche un Vice Presidente e un Tesoriere e, anche fra i Soci non facenti parte del Comitato Direttivo, un Segretario. Cura la trasmissione al Consiglio Nazionale delle candidature dei nuovi Soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza della Sezione spetta al Vice Presidente. Il Presidente cessato dalle sue funzioni è membro di diritto del Comitato direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.

#### **ART. 7 – Tesoriere**

Il Tesoriere della Sezione, ove nominato, cura l'amministrazione della Sezione e svolge tutte le mansioni amministrative delegategli dal Presidente.

#### **ART. 8 – Organi facoltativi della Sezione**

Potranno essere costituite delegazioni provinciali ed eventualmente altre strutture comprensoriali e/o settoriali su delibera del Comitato Direttivo e secondo le modalità da questo prestabilite. Inoltre all'interno della Sezione può essere costituito un Gruppo Giovani al quale possono partecipare, facendone richiesta, i soci compresi nella fascia di età fra i 18 e i 35 anni.

L'attività di questo gruppo è disciplinata da un Regolamento del Gruppo Giovani Nazionale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art 17 dello statuto.

**ART. 9 – Norma Finale** Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento Interno, si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione e dal relativo Regolamento interno.